



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 luglio 2008  
(OR. en)**

**7507/08  
ADD 2**

**ACP 35  
WTO 45  
COLAT 8  
RELEX 170**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: Allegati da I a III dell'Accordo di Partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

---

DAZI ALL'ESPORTAZIONE

Guyana<sup>1</sup>

Pietre preziose diverse dalle pietre tagliate e lucidate (SA 71.01)	3,00 USD per carato metrico
Bauxite, calcinata (SA 2606.00.10)	0,45 USD per tonnellata
Bauxite, altre (SA 2606.00.90)	0,45 USD per tonnellata
Zucchero di canna non raffinato (come classificato alla voce n. 1701)	1,00 USD per tonnellata
Cuorverde, tondo e asciato (SA 4403.99.10)	0,29 USD per m <sup>3</sup>
Cuorverde, segato (SA 4407.29.20)	5,0 USD per m <sup>3</sup>
Pesci da acquario (SA 0301.10.90)	5 per cento
Melassi (SA 17.03)	1,00 USD per 100 litri

---

<sup>1</sup> Cfr. pag. 620 della tariffa SA 2007 della Guyana.

## Suriname

44.03	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato.	Tondo non scortecciato	Scortecciato con forma squadrata
4403.10.00	Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:		
4403.10.10	di conifere		5 per cento
4403.10.20	di mahogany		5 per cento
4403.10.90	diverso da quello di conifere		5 per cento
4403.20.00	altro, di conifere		5 per cento
	Altro, di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo:		
4403.41.00	Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau	20 per cento	10 per cento
4403.49.00	Altro:		
4403.49.10	Mahogany	20 per cento	10 per cento
4403.49.90	altro	20 per cento	10 per cento
4403.99.00	Altro:		
4403.99.10	di cuorverde	20 per cento	10 per cento
4403.99.90	altro	20 per cento	10 per cento

44.04	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili.	
4404.10.00	Di conifere:	
4404.10.10	Pali spaccati, pioli e picchetti	5 per cento
4404.10.90	altri	5 per cento
4404.20.00	Diversi da quelli di conifere:	
4404.20.10	Pali spaccati, pioli e picchetti, di cuorverde	5 per cento
4404.20.20	Pali spaccati, pioli e picchetti, di altro legno	5 per cento
4404.20.90	altri	5 per cento

44.06	Traversine di legno per strade ferrate o simili	
4406.10.00	Non impregnate	5 per cento
4406.90.00	Altre	5 per cento

DAZI DOGANALI SUI PRODOTTI  
ORIGINARI DEI PAESI DEL CARIFORUM

1. Fatto salvo quanto disposto nei paragrafi 2, 4, 5, 6 e 7, i dazi doganali della parte CE (di seguito "dazi doganali CE"), al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, sono interamente soppressi su tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato, ad eccezione di quelli del capitolo 93, originari di uno Stato del CARIFORUM. Per i prodotti che rientrano nel capitolo 93 la parte CE continua ad applicare i dazi NPF in vigore.
2. I dazi doganali CE sui prodotti compresi nella voce tariffaria 1006 originari degli Stati del CARIFORUM sono soppressi dal 1° gennaio 2010, ad eccezione dei dazi doganali CE sui prodotti della sottovoce 1006 10 10, che sono soppressi a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. Fino alla completa soppressione dei dazi doganali CE sui prodotti compresi nella voce tariffaria 1006 originari degli Stati del CARIFORUM, viene aperto un contingente tariffario a dazio nullo di 187 000 tonnellate per l'anno di calendario 2008 per tutti i prodotti della voce tariffaria 1006, ad eccezione della sottovoce 1006 10 10, originari degli Stati del CARIFORUM. Il contingente tariffario per l'anno di calendario 2009 è pari a 250 000 tonnellate.

3. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari convengono che le disposizioni del protocollo 3 dell'accordo di Cotonou (di seguito "protocollo sullo zucchero") restano applicabili fino al 30 settembre 2009 e che successivamente a tale data il protocollo sullo zucchero cessa di essere in vigore fra dette parti. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo sullo zucchero, il periodo di consegna 2008/2009 va dal 1° luglio 2008 al 30 settembre 2009. Il prezzo garantito per il periodo compreso fra il 1° luglio e il 30 settembre 2009 viene deciso in seguito ai negoziati di cui all'articolo 5, paragrafo 4.
  
4. I dazi doganali CE sui prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 originari di uno Stato del CARFORUM sono soppressi dal 1° ottobre 2009. Fino alla completa soppressione dei dazi doganali CE e in aggiunta all'assegnazione di contingenti tariffari a dazio nullo di cui al protocollo sullo zucchero, è aperto un contingente tariffario a dazio nullo di 60 000 tonnellate per la campagna di commercializzazione<sup>1</sup> 2008/2009 per i prodotti compresi nella voce tariffaria 1701, in equivalente zucchero bianco, originari degli Stati del CARIFORUM, di cui 30 000 tonnellate sono riservate alla Repubblica dominicana. Per i prodotti da importare nel quadro del suddetto contingente tariffario aggiuntivo non sono concesse licenze d'importazione tranne qualora l'importatore si impegni ad acquistare tali prodotti ad un prezzo almeno equivalente ai prezzi garantiti fissati per lo zucchero importato nella parte CE a norma del protocollo sullo zucchero.

---

<sup>1</sup> Ai fini dei paragrafi 4, 5, 6 e 7, per "campagna di commercializzazione" si intende il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 30 settembre.

5. a) Durante il periodo compreso fra il 1° ottobre 2009 e il 30 settembre 2015 la parte CE può applicare il dazio della nazione più favorita sui prodotti originari degli Stati del CARIFORUM compresi nella voce tariffaria 1701, zucchero, importati in quantitativi superiori ai seguenti livelli espressi in equivalente zucchero bianco, che si ritiene perturbino il mercato dello zucchero della parte CE:
- i) 3,5 milioni di tonnellate per una campagna di commercializzazione di tali prodotti originari degli Stati membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) firmatari dell'accordo di Cotonou, e
  - ii) 1,38 milioni di tonnellate per la campagna di commercializzazione 2009/2010 di tali prodotti originari degli Stati ACP non riconosciuti dalle Nazioni Unite come paesi meno sviluppati. Il quantitativo di 1,38 milioni di tonnellate aumenterà a 1,45 milioni di tonnellate nella campagna di commercializzazione 2010/2011 e a 1,6 milioni di tonnellate nelle quattro campagne di commercializzazione successive.

- b) All'importazione dei prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 originari di qualsiasi Stato del CARIFORUM riconosciuto dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato non si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 5, lettera a). Tali importazioni restano tuttavia soggette alle disposizioni dell'articolo 25 dell'accordo<sup>1</sup>.
  - c) Il dazio della nazione più favorita cessa di applicarsi alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale è stato introdotto.
  - d) Qualsiasi misura adottata a norma del presente paragrafo viene notificata immediatamente al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo ed è oggetto di consultazioni periodiche in seno a tale organismo.
6. A partire dal 1° ottobre 2015, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 25 dell'accordo, si può ritenere che si abbiano perturbazioni dei mercati dei prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 quando il prezzo di mercato nella Comunità europea dello zucchero bianco è inferiore per due mesi consecutivi all'80% del prezzo di mercato nella Comunità europea dello zucchero bianco constatato nella campagna di commercializzazione precedente.

---

<sup>1</sup> A tal fine e in deroga all'articolo 25 dell'accordo, singoli Stati del CARIFORUM firmatari riconosciuti dalle Nazioni Unite come paesi meno sviluppati possono essere soggetti a misure di salvaguardia.

7. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 30 settembre 2015 i prodotti compresi nelle voci tariffarie 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 e 2106 90 98 sono soggetti a un meccanismo di sorveglianza speciale per garantire la non elusione dei regimi di cui ai paragrafi 4 e 5. Se, nel corso di un periodo di dodici mesi consecutivi, il volume delle importazioni di tali prodotti originari degli Stati del CARIFORUM registra un incremento cumulativo superiore al 20% rispetto alla media delle importazioni annuali dei tre periodi di dodici mesi precedenti, la parte CE analizza la struttura degli scambi, la giustificazione economica e il tenore di zucchero di tali importazioni e, qualora ritenga che queste ultime siano utilizzate per eludere i regimi di cui ai paragrafi 4 e 5, può sospendere il trattamento preferenziale e introdurre il dazio NPF specifico applicato alle importazioni a norma della tariffa doganale comune della Comunità europea per i prodotti compresi nelle voci tariffarie 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 e 2106 90 98 originari degli Stati del CARIFORUM. Le disposizioni del paragrafo 5, lettere b), c) e d), si applicano mutatis mutandis alle azioni attuate nel quadro del presente paragrafo.
  
8. Per quanto riguarda i prodotti della voce tariffaria 1701, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2009 e il 30 settembre 2012 non sono concesse licenze d'importazione preferenziale tranne qualora l'importatore si impegni ad acquistare tali prodotti a un prezzo non inferiore al 90% del prezzo di riferimento fissato dalla parte CE per la pertinente campagna di commercializzazione.
  
9. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti compresi nella voce tariffaria 0803 0019 originari degli Stati del CARIFORUM e immessi in libera pratica nelle regioni ultraperiferiche della parte CE. I paragrafi 1, 3 e 4 non si applicano ai prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 originari degli Stati del CARIFORUM e immessi in libera pratica nelle regioni ultraperiferiche della Francia. Tali disposizioni si applicano per un periodo di dieci anni, che viene prorogato per un ulteriore periodo di dieci anni salvo diverso accordo tra le parti.

## ALLEGATO III

### DAZI DOGANALI SUI PRODOTTI ORIGINARI DELLA PARTE CE

Ai prodotti originari della parte CE compresi nelle voci SA 6 di cui al presente allegato non si applicano, all'atto dell'importazione negli Stati del CARIFORUM, dazi doganali superiori a quelli specificati nel presente allegato per la voce SA 6 corrispondente a partire dalle date qui indicate, salvo altrimenti disposto.

Qualora alle importazioni in uno specifico Stato del CARIFORUM firmatario sia applicabile un'aliquota diversa, questa viene indicata sotto l'aliquota generale.

Gli Stati del CARIFORUM firmatari sono indicati come segue:

ATG	Antigua e Barbuda
BHM	Bahamas
BRB	Barbados
BEL	Belize
DMA	Dominica
DOM	Repubblica dominicana
GRD	Grenada
GUY	Guyana
HAI	Haiti
JAM	Giamaica
KNA	Saint Christopher e Nevis
LCA	Saint Lucia
VCT	Saint Vincent e Grenadine
SUR	Suriname
TTO	Trinidad e Tobago

Il termine "Excl" figura nel presente allegato per i prodotti compresi nelle voci SA 6 qui indicate che sono esclusi dalla liberalizzazione.

Quando un codice numerico SA è accompagnato dal termine "Ex" in relazione a una descrizione specifica, la corrispondente aliquota del dazio doganale si applica solamente ai prodotti che rientrano in tale descrizione.

I prodotti compresi nel Capitolo 93 del sistema armonizzato non sono soggetti alle disposizioni del presente allegato.

Gli Stati del CARIFORUM firmatari convengono di non aumentare i rispettivi dazi doganali oltre i livelli applicati al momento della firma del presente accordo per i prodotti oggetto di liberalizzazione di cui al presente allegato.

## **Appendice 1 dell'ALLEGATO III**

### Elenco delle liberalizzazioni tariffarie degli Stati del CARIFORUM

[Nota per la GU: si prega di inserire l'elenco delle liberalizzazioni tariffarie del doc. 7507.EN08 ad05-ad31. La presente appendice è redatta solo in inglese! Il testo inglese dovrebbe essere utilizzato in tutte le versioni linguistiche]

## Appendice 2 dell'ALLEGATO III

### Contingente tariffario per il latte in polvere nella Repubblica dominicana

Per quanto riguarda le merci comprese nelle voci tariffarie 040210, 040221 e 040229 originarie della parte CE, la Repubblica dominicana autorizza l'importazione dei quantitativi (in tonnellate) indicati nella colonna A dietro pagamento del dazio doganale ad valorem di cui alla colonna B per i periodi di cui alla colonna C.

A	B	C
22 400	20	1 luglio 2008-30 giugno 2009
22 400	20	1 luglio 2009-30 giugno 2010
22 400	20	1 luglio 2010-30 giugno 2011
22 400	20	1 luglio 2011-30 giugno 2012
22 400	20	1 luglio 2012-30 giugno 2013
22 400	20	1 luglio 2013-30 giugno 2014
22 400	20	1 luglio 2014-30 giugno 2015
22 400	20	1 luglio 2015-30 giugno 2016
22 400	20	1 luglio 2016-30 giugno 2017
22 400	20	1 luglio 2017-30 giugno 2018
22 400	18	1 luglio 2018-30 giugno 2019
22 400	16	1 luglio 2019-30 giugno 2020
22 400	11	1 luglio 2020-30 giugno 2021
22 400	5	1 luglio 2021-30 giugno 2022
22 400	0	1 luglio 2022-30 giugno 2023
Illimitato	0	A decorrere dal 1° luglio 2003

La parte CE gestisce tale contingente in base a un meccanismo di licenze d'esportazione quale stabilito dai regolamenti della Comunità europea. La parte CE si adopera per assegnare una proporzione ragionevole dei quantitativi contingentali agli eventuali nuovi operatori sul mercato.

La parte CE informa la Repubblica dominicana delle eventuali difficoltà esistenti o previste per la fornitura dei quantitativi indicati nella colonna A. Qualora la parte CE non sia in grado di fornire questi quantitativi, la Repubblica dominicana ha il diritto di ridistribuire i quantitativi inutilizzati del contingente tariffario fra altri fornitori se le difficoltà di approvvigionamento non sono risolte entro un periodo di due mesi dalla notifica da parte della parte CE di tali difficoltà.

Le disposizioni della presente appendice lasciano impregiudicati gli impegni contenuti nell'elenco OMC dei prodotti agricoli della Repubblica dominicana (elenco XXIII, allegato al protocollo di Marrakech) e sostituiscono le disposizioni del memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana sulla protezione delle importazioni di latte in polvere nella Repubblica dominicana, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (L 218 del 6 agosto 1998, pag. 46).

I dazi doganali relativi alle merci comprese nelle voci tariffarie 040210, 040221 e 040229 originarie della parte CE e importate nella Repubblica dominicana in quantitativi superiori a quelli indicati nella colonna A non sono più elevati dei dazi doganali indicati per tali prodotti nell'allegato III.

---